



Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento del

Mercato Agricolo

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 12.09.2016

Articolo 1 -Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del mercato degli imprenditori agricoli a vendita diretta o *Mercato Agricolo*, a norma dell'art. 1 comma 2 del DM 20 novembre 2007.
2. Il Mercato Agricolo ha la finalità di consentire agli imprenditori agricoli locali, attraverso la vendita diretta, di soddisfare la domanda dei consumatori anche di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.

Articolo 2 -Normativa

1. Il Mercato Agricolo è disciplinato dal presente regolamento e dalle vigenti normative di legge dedicate alla vendita diretta al pubblico da parte degli imprenditori agricoli¹.
2. L'esercizio della vendita diretta nell'ambito del Mercato Agricolo non è assoggettata alla disciplina del commercio.

Articolo 3 -Svolgimento del mercato

1. Il Mercato Agricolo si tiene in Via Trento Trieste nella giornata di sabato negli orari seguenti:

Attività di vendita diretta	dalle 8.00 alle 12.300
Allestimento	dalle 7.30
Sgombero	entro le 13.30

2. Il Mercato Agricolo è organizzato in n. 12 (dodici) posteggi
3. In ciascun posteggio, l'imprenditore agricolo colloca il banco per l'esposizione dei propri prodotti.
4. La giunta comunale, con propria deliberazione, può modificare la sede del mercato, il giorno e gli orari di svolgimento, il numero dei posteggi.

¹ La disciplina di riferimento, durante la stesura del presente, è fissata da: DM 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; art. 4 del decreto legislativo 228/2001; art. 1 comma 1065 della legge 296/2006.

² Previsione dell'art. 3 co. 2 del DM 20 novembre 2007.

Articolo 4 -Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al Mercato Agricolo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 che siano in possesso dei requisiti seguenti:

- a) l'azienda agricola ha sede legale nel territorio del comune, ovvero in uno dei comuni appartenente alla Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) l'azienda pratica la vendita diretta di prodotti agricoli coltivati, allevati, trasformati dall'azienda stessa o dall'azienda di eventuali soci imprenditori agricoli;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 6 del decreto legislativo 228/2001³.

Articolo 5 -Concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio viene rilasciata dal responsabile dell'ufficio di P o l i z i a L o c a l e agli imprenditori agricoli che abbiano presentato domanda e siano utilmente in graduatoria a norma del presente regolamento.

2. La concessione del posteggio ha durata annuale.

Articolo 6 -Domande di concessione del posteggio

1. Le domande per il rilascio della concessione, devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio di P o l i z i a L o c a l e

2. Gli imprenditori agricoli, attraverso le domande di cui ai commi precedenti, assolvono all'obbligo di "comunicazione" previsto dall'art. 4 comma 4 del decreto legislativo 228/2001.

³ Art. 4 comma 6 del d.lgs. 228/2001: "Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna".

Articolo 7 -Rilascio delle concessioni

1. Con proprio atto, il responsabile dell'ufficio di vigilanza concede i posteggi per l'esercizio della vendita, nonché il successivo rinnovo.

Articolo 8 -Criteri di concessione e graduatoria

1. Il TPO competente redige la graduatoria delle domande pervenute applicando i criteri seguenti:

Criterio		Punti assegnabili
A	Offerta di soli prodotti locali provenienti dalla propria azienda	25
B	Offerta prevalentemente, ma non solo, di prodotti provenienti dalla propria azienda	5
C	Offerta di prodotti trasformati all'interno della propria azienda	25
D	Offerta di prodotti tipici o tradizionali con marchio d'origine	5
E	Imprenditoria femminile	15
F	Giovani imprenditori (meno di 30 anni)	15
G	Start up - Attività avviate da meno di 12 mesi	15

2. I criteri A e B sono alternativi tra loro, tutti gli altri criteri sono cumulabili ed i punti si sommano. Il punteggio massimo assegnabile è 100.

3. In caso di parità, prevale la domanda pervenuta prima al protocollo del comune. Nel caso le domande siano pervenute nello stesso giorno, si procede per estrazione a sorte.

4. Formata la graduatoria, il TPO competente assegna i posteggi disponibili fino ad esaurimento degli stessi.

Articolo 9 -Occupazione del suolo e diritti di segreteria

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione di assegnazione della concessione, l'impresa concessionaria versa diritti di segreteria e canone per l'occupazione dell'area.

2. Il termine di trenta giorni è perentorio. Il mancato versamento nei termini equivale a rinuncia della concessione.

3. In ogni caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il comune incamera diritti di segreteria e canone che non vengono restituiti.

Articolo 10 -Assenza, decadenza e rinuncia

1. I posteggi temporaneamente non occupati verranno assegnati ad altri imprenditori agricoli sulla base delle presenze accumulate al mercato in argomento.

2. Qualora l'imprenditore agricolo non partecipi al Mercato Agricolo per quattro giornate consecutive, senza giustificato motivo oppure legato alle produzioni stagionali, è dichiarato decaduto dal responsabile dell'ufficio commercio che provvede a riassegnare il posteggio seguendo la graduatoria di cui all'art. 8.

3. L'imprenditore agricolo decaduto è escluso dalla Mercato Agricolo dell'anno successivo.

4. Qualora l'imprenditore agricolo rinunci, di propria iniziativa alla concessione, si provvede a riassegnare il posteggio seguendo la graduatoria di cui all'art. 8.

Articolo 11 - Revoca

1. La concessione viene revocata ogni qual volta la vendita diretta dei prodotti si svolga in violazione del presente regolamento e della normativa di riferimento di cui all'art. 2.

2. L'imprenditore agricolo revocato è escluso dal Mercato Agricolo dell'anno successivo, anche nel caso dell'art. 12.

Articolo 12 -Divieto di subconcessione

1. La subconcessione del posteggio è vietata.

2. L'eventuale accordo di subconcessione è nullo e, quindi, privo di effetti per il comune.

3. In caso di subconcessione, l'originaria concessione viene revocata immediatamente e si provvede a nuova assegnazione del posteggio.

Articolo 13 -Sospensione del mercato

1. Per esigenze di pubblico interesse, la giunta comunale può sempre sospendere lo svolgimento di Mercato Agricolo, per una o più giornate, dandone tempestiva comunicazione agli imprenditori agricoli concessionari.

Articolo 14 -Trasparenza dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita devono sempre indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura.

Articolo 15 -Sanzioni

1. Per ogni violazione del presente, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 267/2000, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di ottanta ad un massimo di cinquecento euro, nonché l'esclusione dalla partecipazione al Mercato Agricolo dell'anno successivo.

Articolo 16 -Controlli

1. La Polizia Municipale, vigila sul rispetto del presente regolamento durante lo svolgimento del Mercato Agricolo.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione e diventa efficace dopo la sottoscrizione della convenzione con i proprietari delle aree sulle quali si svolgerà il mercato.
2. Il presente è pubblicato sul sito web a tempo indeterminato.